

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE

TITOLO I

Principi Generali

Art.1

Le Onorificenze Sportive

Il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. istituisce le Onorificenze Sportive denominate “Collare d’Oro al Merito Sportivo”, “Stella al Merito Sportivo”, “Medaglia al Valore Atletico” e “Palma al Merito Tecnico”.

Art.2

Conferimento delle Onorificenze

1. La Giunta Nazionale del CONI conferisce le Onorificenze sportive di cui all’art.1 su proposta dell’apposita Commissione Benemerenze Sportive, salvo i casi di cui ai successivi artt. 5, 11.2 e 15.2.
2. Gli insigniti delle Onorificenze Sportive devono essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso alle cariche sportive di cui all’art. 5.3 e 5.4 dello Statuto del CONI.

Art.3

La Commissione Benemerenze Sportive

1. Il Consiglio Nazionale del CONI nomina la Commissione per le Benemerenze Sportive che ha il compito di:
 - valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati - in conformità al presente Regolamento
 - alla presentazione delle candidature ed all’invio delle segnalazioni per l’assegnazione delle Onorificenze (secondo quanto previsto all’art.22.2) e formulare le relative proposte di conferimento;
 - mantenere i rapporti con gli Enti e le Organizzazioni sportive nazionali ai fini della valorizzazione delle attività svolte dai rispettivi atleti, tecnici, dirigenti e società sportive;
 - formulare alla Giunta Nazionale del CONI eventuali proposte concernenti l’evoluzione del sistema delle Onorificenze sportive nonché le modifiche al presente Regolamento, da adottarsi poi da parte del Consiglio Nazionale del CONI.
2. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice Presidente, da un componente della Giunta Nazionale delegato qualora non già presente, da n.13 componenti, che durano in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico e possono essere rinominati.
3. La Giunta Nazionale del CONI formula la proposta al Consiglio Nazionale per la composizione della Commissione individuando n.13 componenti, sulla base di specifiche competenze sportive di cui:
 - n. 3 rappresentanti Territoriali (area Nord – Centro – Sud);
 - n. 2 dirigente sportivo;
 - n. 1 rappresentante degli atleti, sentita la Commissione Atleti del CONI;
 - n. 1 rappresentante dei tecnici, sentiti i rappresentanti dei tecnici del CONI;
 - n. 1 rappresentante delle Federazioni Sportive Nazionali
 - n. 1 rappresentante delle Discipline Sportive Associate;
 - n. 1 rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva;
 - n. 1 rappresentante delle Associazioni Benemerite;
 - n. 1 rappresentante dell’Area Sport e Preparazione Olimpica del CONI;
 - n. 1 rappresentante dell’Ufficio Comunicazione e Rapporti con i Media del CONI.
4. Il Segretario della Commissione viene nominato dal Segretario Generale del CONI.

TITOLO II

Collare d'Oro al Merito Sportivo

Art.4

Concessione della Onorificenza

1. Il “Collare d'Oro al Merito Sportivo” può essere concesso:
 - a) agli atleti italiani che conseguono i risultati o i titoli stabiliti con specifica determinazione della Giunta Nazionale del CONI;
 - b) a personalità sportive, nel limite di 5 per ciascun anno, che siano già in possesso della “Stella d'Oro al Merito Sportivo” e che abbiano per oltre quaranta anni onorato lo sport italiano;
 - c) alle società sportive, sempre nel limite di 5 per ciascun anno, che abbiano una anzianità di costituzione di almeno cento anni e che siano in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza, a cui sia già stata conferita la “Stella d'Oro al Merito Sportivo” ed i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale.

Art. 5

Facoltà di concessione

Oltre a quanto previsto dall'art.4, il Presidente del CONI, con propria determinazione, può assegnare “motu proprio” il “Collare d'Oro al Merito Sportivo” ad una personalità o altro soggetto – anche straniero a parziale deroga di quanto indicato all'art. 2.2 – che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi ed olimpici.

Art.6

Iscrizione al Registro

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio, del numero d'ordine e, nel caso degli atleti, anche del titolo conseguito.

Art.7

Ripetizione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza del “Collare d'Oro al Merito Sportivo” può essere concessa agli atleti meritevoli una sola volta nel corso della carriera sportiva.
2. Agli atleti già insigniti di “Collare d'Oro al Merito Sportivo”, nell'eventualità in cui dovessero ripetere negli anni successivi una prestazione di cui al precedente art.4 lettera a), viene attribuito il “Diploma d'Onore”.
3. Agli insigniti di “Collare d'Oro al Merito Sportivo” non può essere assegnata ulteriore benemerenzza di grado inferiore a quella già loro attribuita.

TITOLO III

Stella al Merito Sportivo

Art.8

Concessione della Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Stella al Merito Sportivo" ha tre distinti gradi: d'oro, d'argento e di bronzo.
2. Essa può essere concessa:
 - a) a società e/o associazioni sportive che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e dell'attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese;
 - b) a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d'intenti abbiano lungamente servito lo sport;
 - c) a personalità sportive straniere particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello Sport Italiano anche in parziale deroga a quanto indicato all'art. 2.2;
 - d) ai Gruppi Sportivi Militari e Civili e ai Gruppi Sportivi dei Corpi di Polizia esclusivamente a livello nazionale.
3. La Stella d'oro al Merito Sportivo viene attribuita di diritto:
 - a) al Presidente del CONI;
 - b) ai componenti eletti ed ex Officio, con diritto di voto, del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del CONI;
 - c) Ai Presidenti Nazionali delle Discipline Sportive Associate;
 - d) Al Presidente del Collegio di Garanzia e al Procuratore Generale dello Sport del CONI.
4. La Stella d'argento al Merito Sportivo viene attribuita di diritto:
 - a) ai Presidenti Nazionali degli Enti di Promozione Sportiva;
 - b) ai Presidenti Nazionali delle Associazioni Benemerite;
 - c) ai Presidenti dei Comitati Regionali del CONI e di Trento e Bolzano;
 - d) ai Presidenti delle sezioni del Collegio di Garanzia del CONI.
5. La Stella di bronzo al Merito Sportivo viene attribuita di diritto ai Delegati Provinciali del CONI e ai delegati del CONI presso le Comunità Italiane all'estero a conclusione di un quadriennio olimpico.
6. Per le società sportive è tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, senza alcuna interruzione, e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza.
7. Per le persone, i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.
8. Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività.
9. La concessione della Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli.
10. Tra la concessione della Stella di Bronzo e la Stella d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni. Tra la concessione della Stella d'Argento e la Stella d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 7 anni.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 9 e 10 non si applicano ai casi previsti dal successivo art. 11.2.
12. I soggetti di cui ai precedenti punti 4 e 5, per poter accedere ai gradi successivi di merito, devono essere proposti dagli enti abilitati all'inoltro delle candidature attenendosi a quanto previsto ai punti 9 e 10.

Art. 9
Ripetizione dell'Onorificenza

Ai soggetti di cui all'art. 8 l'Onorificenza della "Stella al Merito Sportivo" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

Art.10
Periodi di attività sportiva

1. Per concorrere all'assegnazione della "Stella al Merito Sportivo" d'oro è necessario che l'attività dedicata allo sport, di cui al precedente art.8 comma 2), sia almeno:
 - di anni 50 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 30 per le personalità sportive di cui alla lettera b).
2. Per la "Stella al Merito Sportivo" d'argento è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art.8 comma 2) sia almeno:
 - di anni 30 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 20 per le personalità sportive di cui alla lettera b).
3. Per la "Stella al Merito Sportivo" di bronzo è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art.8 comma 2) sia almeno:
 - di anni 20 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 12 per le personalità sportive di cui alla lettera b).

Art.11
Proposte assegnazioni

1. La Commissione Benemerenze Sportive può proporre annualmente l'assegnazione delle "Stelle al Merito Sportivo" nelle quantità massime di seguito specificate:
 - a) Stelle d'Oro: a personalità sportive n.80 e a Società n.20;
 - b) Stelle d'Argento: a personalità sportive n.150 e a Società n.50;
 - c) Stelle di Bronzo: a personalità sportive n.400 e a Società n.100.
2. La Giunta Nazionale del CONI, su proposta del Presidente dell'Ente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze Sportive, può assegnare, in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Stelle al Merito Sportivo" dei tre gradi, per opere e fatti straordinari.
3. La Commissione Benemerenze può sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale eventuali integrazioni di assegnazioni annue di "Stelle al Merito Sportivo" dei tre gradi.

Art. 12
Iscrizione al Registro

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.

TITOLO IV

Palma al Merito Tecnico

Art.13

Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico" ha tre distinti gradi: d'oro, d'argento e di bronzo.
2. Essa può essere concessa:
 - a) ai Tecnici Sportivi che si siano distinti per l'ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale od internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l'aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell'attività giovanile;
 - b) ai Tecnici Sportivi stranieri particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello Sport Italiano anche in parziale deroga a quanto indicato all'art. 2.2.
3. La concessione dell'Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra diversi livelli.
4. Tra la concessione della Palma di Bronzo e la Palma d'Argento deve intercorrere un periodo di almeno 4 anni. Tra la concessione della Palma d'Argento e la Palma d'Oro deve intercorrere un periodo di almeno 7 anni.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 non si applicano ai casi previsti al successivo art.15.2.

Art.14

Periodi di attività

Per concorrere all'assegnazione della "Palma al Merito Tecnico" è necessario che l'attività svolta quale tecnico sportivo sia almeno:

- a) di anni 30 per l'ottenimento del grado d'Oro;
- b) di anni 20 per l'ottenimento del grado d'Argento;
- c) di anni 12 per l'ottenimento del grado di Bronzo.

Art.15

Proposte Assegnazioni

1. La Commissione Benemerenze Sportive può proporre annualmente l'assegnazione delle "Palme al Merito Tecnico" nel seguente numero massimo:
 - a) Palma d'Oro: n. 20
 - b) Palma d'Argento: n. 50
 - c) Palma di Bronzo: n. 150
2. La Giunta Nazionale del CONI, su proposta del Presidente dell'Ente o con motivata segnalazione della Commissione Benemerenze Sportive, può assegnare, in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Palme al Merito Tecnico" dei tre gradi, per particolare e straordinaria attività.
3. La Commissione Benemerenze può sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale, eventuali integrazioni di assegnazioni annue di "Palme al Merito Tecnico" dei tre gradi.

Art. 16
Iscrizione al Registro

Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome e cognome, della data di rilascio e del numero d'ordine.

Art.17
Ripetizione dell'Onorificenza

L'Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

TITOLO V

Medaglia al Valore Atletico

Art.18
Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Medaglia al Valore Atletico" ha tre distinti gradi e può essere conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito i sotto indicati risultati sportivi assoluti.
2. La "Medaglia al Valore Atletico" d'oro viene attribuita a coloro che:
 - a) abbiano conseguito titoli (primati e campionati mondiali riconosciuti dalle rispettive Federazioni Internazionali) nelle gare di cui all'art.20, con esclusione di quanto espressamente previsto nell'apposito elenco di cui all'art.4 punto 1, lettera a);
 - b) si siano classificati al 2° posto di una gara compresa nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici;
 - c) abbiano conseguito risultati agonistici eccezionali in campo mondiale.
3. La "Medaglia al Valore Atletico" d'argento viene attribuita a coloro che:
 - a) si siano classificati al 3° posto in una gara compresa nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici, ovvero al 2° o 3° posto in un Campionato mondiale;
 - b) abbiano conquistato un Campionato o primato europeo in una delle prove previste dall'articolo 20.
4. La "Medaglia al Valore Atletico" di bronzo viene attribuita a coloro che:
 - a) siano stati finalisti olimpici, dal 4° all'8° posto;
 - b) siano stati classificati al 4°, 5° o 6° posto in un campionato mondiale;
 - c) siano stati classificati al 2° o 3° posto in un campionato europeo;
 - d) abbiano conquistato un primato italiano assoluto;
 - e) abbiano vinto un titolo italiano assoluto.

Art.19
Ripetizione dell'Onorificenza

A partire dall'anno 2013 allo stesso atleta possono essere concesse, nella carriera sportiva, più Medaglie al Valore Atletico di grado uguale o superiore a quella già ottenuta. All'atleta che nel corso della stessa stagione abbia ottenuto prestazioni agonistiche comportanti l'attribuzione di più medaglie anche di grado diverso, verrà conferita solo la medaglia di grado superiore.

Art.20
Elenchi delle gare

1. All'inizio di ogni quadriennio olimpico la Commissione Benemerenze Sportive provvede a stabilire gli elenchi delle gare di ciascuna specialità, di concerto con le Federazioni Sportive Nazionali e con le Discipline Sportive Associate, sulla base del Regolamento Internazionale, che saranno valutati ai fini dell'assegnazione delle "Medaglie al Valore Atletico".
2. In caso di eventuale disaccordo fra il parere della Commissione e quello delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate decide la Giunta Nazionale del CONI.
3. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate provvedono a segnalare alla Commissione eventuali variazioni nelle gare riconosciute dalle rispettive Federazioni Internazionali.
4. La Commissione Benemerenze Sportive, ai fini della valutazione delle segnalazioni effettuate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate per la concessione delle "Medaglie al Valore Atletico", si ispira ai principi riportati nell'allegato n.1 al presente Regolamento.

Art.21
Iscrizione al Registro

L'assegnazione dell'Onorificenza viene registrata con un numero d'ordine univoco.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 22
Candidature e segnalazioni

1. Le proposte di candidatura per i diversi gradi della "Stella al Merito Sportivo" e della "Palma al Merito Tecnico" e le segnalazioni – attestazioni per i diversi gradi della "Medaglia al Valore Atletico" devono pervenire alla Commissione per le Benemerenze Sportive, sulla base delle modalità e tempistiche emanate dal CONI.
2. Gli Enti abilitati all'inoltro delle candidature e segnalazioni per il conferimento delle Onorificenze sportive sono:
 - a) per la "Stella al Merito Sportivo" e la "Palma al Merito Tecnico" le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, i Comitati Regionali del CONI e i Delegati Provinciali del CONI per il tramite dei rispettivi Comitati Regionali. Analogamente per i delegati del CONI presso le Comunità Italiane all'estero l'organo proponente è l'Ufficio del CONI - Territorio e Promozione che, per poter far accedere i suddetti candidati ai gradi successivi di merito, dovrà attenersi a quanto previsto ai punti 9 e 10 dell'art.8;
 - b) per la "Medaglia al Valore Atletico" le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate.

Art.23
Comunicazione dati insigniti

1. I nominativi e i dati di contatto degli assegnatari delle Onorificenze Sportive, saranno comunicati, su richiesta, alle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI al solo fine della promozione, delle iniziative di rilevanza sociale e di diffusione dei valori dello Sport.
2. Le suddette Associazioni Benemerite forniranno agli assegnatari idonea informativa ai sensi dell'ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR) in merito ai trattamenti statuari raccogliendo il relativo consenso.

Art.24
Consegna Onorificenze

1. La consegna del “Collare d’Oro al Merito Sportivo” avviene in occasione di apposita cerimonia di norma entro l’anno di assegnazione del medesimo, salvo deroghe disposte dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. La “Stella al Merito Sportivo”, la “Medaglia al Valore Atletico” e la “Palma al Merito Tecnico” dei tre gradi, oro argento e bronzo, sono inviate ai Comitati Regionali del CONI.
3. Ciascun Comitato Regionale del CONI provvede, con il coinvolgimento dei Delegati Provinciali, alla successiva consegna delle relative benemerenze agli insigniti organizzando apposite cerimonie alle quali sarà dato il più ampio risalto.

Art. 25
Revoca Onorificenze

La concessione e l’attribuzione di diritto delle Onorificenze sportive possono essere revocate dalla Giunta Nazionale del CONI, su proposta motivata del Presidente del CONI, qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell’assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.

TITOLO VII

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ONORIFICENZE

Art. 26
Caratteristiche del “Collare d’Oro al Merito Sportivo”

1. Il “Collare d’Oro al Merito Sportivo” si compone di una stella grande con raggi e un distintivo a stella con raggi. La Stella è formata da cinque parti assemblate:
 - a) cerchio diametro mm. 23 applicato al centro della stella riprodotto in coniazione bassorilievo il logo CONI a colori.
 - b) stella leggermente bombata a 5 punte; larghezza massima 6 cm.; punte oro senza smalto levigate; fascia circolare modellata riprodotto alloro larghezza 4mm.
 - c) raggiera formata da 20 raggi, conata con sezione leggermente a V nella parte anteriore; finissaggio lucido su entrambi i lati.
 - d) cerchietto rotondo diametro mm. 25 finissaggio lucido applicato nella parte centrale posteriore della decorazione con scritta CONI incisa;
 - e) anello saldato nella parte superiore della stella, posteriormente, con attacco per nastro a collare a doppio filo saldato.

PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO

- 1) Per gli sport non olimpici, facenti capo a Federazioni Sportive Nazionali od alle Discipline Sportive Associate, la concessione della “Medaglia al Valore Atletico” è limitata, di massima, ai vincitori di gare riconosciute dalle rispettive Federazioni Internazionali e per le quali si svolgono ufficialmente campionati mondiali, europei e italiani.
 - 2) La validità del titolo di campione italiano assoluto per la concessione della medaglia di bronzo è subordinata al numero minimo di sei avversari per le gare individuali e di quattro per quelle a squadre.
 - 3) Per gli sport motorizzati i primati sono generalmente calcolati sulla base del Km. Lanciato.
 - 4) Ai fini della concessione della medaglia di bronzo per il campionato italiano assoluto negli sport definiti di squadra, fermo restando il disposto per le gare a squadre, di cui al precedente punto 2), vengono premiati gli atleti che hanno preso parte almeno alla metà più uno delle partite del campionato nazionale per l'assegnazione del titolo.
 - 5) Sono riconosciuti e premiati con “Medaglia al Valore Atletico” i primati (mondiali, europei e nazionali) assoluti conseguiti su distanze in metri.
- I primati mondiali ed europei devono essere stati ufficialmente omologati dalle competenti Federazioni Sportive Internazionali.